

REGIONE PIEMONTE BU20 20/05/2021

Provincia di Novara

**METANODOTTO "VARIANTE DERIVAZIONE PER ARONA DN 150 (6").
OCCUPAZIONE TEMPORANEA, IMPOSIZIONE DI SERVITU' EX ARTT. 22 E 52
OCTIES D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I., A FAVORE DI SNAM RETE GAS S.P.A., DEGLI
IMMOBILI SITI NELLA PROVINCIA DI NOVARA - COMUNE DI ARONA**

Allegato



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 806/2021
Determinazione n. 623 del 23/03/2021

Oggetto: METANODOTTO "VARIANTE DERIVAZIONE PER ARONA DN 150 (6)". OCCUPAZIONE TEMPORANEA, IMPOSIZIONE DI SERVITU' EX ARTT. 22 E 52 OCTIES D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I., A FAVORE DI SNAM RETE GAS S.P.A., DEGLI IMMOBILI SITI NELLA PROVINCIA DI NOVARA - COMUNE DI ARONA

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali;

Visto il D.Lgs. n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Vista la Legge Regionale 07.10.2002 n. 23 recante disposizioni in campo energetico;

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Vista la L.R. n. 23/2015, modificata dalla L.R. n. 7/2016, in merito al riordino delle funzioni amministrative conferite alla Province in attuazione della legge n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista l'istanza presentata alla Provincia di Novara dal richiedente Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Via Cardinal Massaia, 2 a – C.F. 10238291008 – volta ad ottenere, con l'approvazione del progetto definitivo della "Variante metanodotto derivazione per Arona DN 150 (6)", DP 64 bar e opere connesse", l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera nonché l'autorizzazione alla sua costruzione ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i.;

Vista la Determina n. 2236 del 26.11.2020, che qui integralmente si richiama, con la quale la Provincia di Novara, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze delle sedute di Conferenza di Servizi, che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto dell'opera presentato da Snam Rete Gas S.p.A.;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente alla fascia di terreno interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato, con effetto di variante urbanistica;
4. autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto

approvato.

Precisato che la validità dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del metanodotto è stata subordinata, con la citata Determina n. 2236/2020, al rispetto delle prescrizioni nella stessa elencate e che qui si intendono integralmente richiamate;

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato;

Vista l'istanza presentata in data 15.03.2021, prot. prov. n. 7421, alla Provincia di Novara da parte di Snam Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22, 52 sexies e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo);

Visto il piano particellare trasmesso da Snam Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate le aree di asservimento e di occupazione temporanea, con annessi gli indennizzi offerti a titolo provvisorio, quantificati per l'urgenza ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione dell'ammontare delle relative indennità.

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di disporre, in favore della Società Snam Rete Gas S.p.A., l'asservimento degli immobili siti nel Comune di Arona, in Provincia di Novara, interessati dal tracciato della "Variante derivazione per Arona DN 150 (6")" tratto in Comune di Arona (NO), meglio individuati con il colore rosso nell'allegato piano particellare, di cui alla nota in data 15.03.2021 acquisita al prot. n. 7421, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che l'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento sia, a cura di Snam Rete Gas S.p.A., notificato nonché eseguito tramite l'immissione in possesso;
- di disporre che l'imposizione della servitù preveda sui fondi interessati dalle opere quanto segue:
 - posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
 - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 - L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri 11,50 dall'asse della tubazione e metri 4,00 dall'asse della tubazione nei tratti in cui la stessa risulta debitamente protetta come evidenziato in rosso nel piano particellare allegato, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni, senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa;
 - La facoltà della Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;
 - Il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
 - Il divieto da parte di terzi di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o

pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
- I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati in occasione nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente atto, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam a chi di ragione;
- Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
- di autorizzare la Società Snam Rete Gas S.p.A. a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nel comune di Arona (NO), identificati con il colore verde nel piano particellare di cui al primo capoverso, necessari per la costruzione del metanodotto di cui all'oggetto;
- di concedere a Snam Rete Gas S.p.A. la facoltà di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori dando atto che:
 - ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento;
 - all'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso;
 - lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi;
 - il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Snam Rete Gas S.p.A.;
 - possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
- di disporre che l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza dei beni e della presa di possesso, contenente l'indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui al precedente art. 3, del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di asservimento, sia notificato, a cura di Snam Rete Gas S.p.A. ai proprietari dei fondi, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni e che tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposto più oltre;
- di dare atto che:
 - l'indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento e per l'occupazione temporanea, riferita alle colture praticate ed alla durata massima dell'occupazione, nonché ai minori redditi e maggiori oneri, relativa alle aree interessate dai lavori, è stabilita nell'allegato piano particellare;
 - nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità come previsto dall'art. 22 e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato;
 - ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi e che detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 e 38 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano o di crescita in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area;
- di stabilire che:
 - i proprietari interessati dovranno comunicare per iscritto alla Provincia di Novara, Settore Affari

Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione ambientale, Piazza Matteotti n. 1, 28100 Novara, e per conoscenza a Snam Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividano l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

- la dichiarazione di accettazione è irrevocabile;
- i proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili;
- con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento delle indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di Snam Rete Gas S.p.A.;
- trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;
- in caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata;
- in caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della Provincia, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di Novara.
- il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- è posta a carico di Snam Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità, scaturite a seguito di rideterminazione, e degli interessi, ove dovuti.
- di dare atto che il presente atto sarà notificato a cura ed onere di Snam Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di asservimento e, comunque, almeno sette giorni prima della stessa. La data di immissione in possesso dovrà altresì essere comunicata alla Provincia di Novara. L'esecuzione avrà luogo con l'immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che ne sia mutato lo stato dei luoghi;
- di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici Statali a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A.;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi e per le finalità di cui all'art. 23 comma 5 del DPR 327/2001;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(RABUFFETTI DAVIDE)
sottoscritto con firma digitale

OMISSIS